



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33

**OGGETTO: Proposta di classificazione amministrativa delle strade private d'uso pubblico e delle strade demaniali comunali ricadenti su terreni privati, all'interno del territorio del Comune di Borgone Susa. Approvazione.**

L'anno 2021 addì ventitre del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENZA</b>
<b>MELE DIEGO - Sindaco</b>	Si
<b>ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco</b>	Si
<b>GROSA LORETTA - Assessore</b>	Si
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE ASSENTI</b>	<b>0</b>

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si è rilevata la necessità di procedere a definire il piano di classificazione delle strade del Comune di Borgone Susa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., in quanto risulta opportuno classificare le strade medesime o porzioni di queste;

Riscontrato che l'ufficio tecnico ha avviato una complessa attività ricognitiva con la necessità di produrre una sintesi aggiornata delle attuali strade d'uso pubblico e classificarle secondo i dettami del Codice della Strada, tenuto conto che l'iscrizione di una strada negli elenchi non ha funzione dichiarativa della demanialità ed ingenera una semplice presunzione di appartenenza della strada al Comune di Borgone Susa, superabile con la prova contraria della natura privata della strada e dell'esistenza di particolari diritti di godimento;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un elenco di strade presenti sul territorio comunale che presentano i requisiti presuntivi dell'uso pubblico per la loro classificazione amministrativa, al fine di:

- identificare ed accertare la natura e lo stato giuridico delle strade ricadenti all'interno del territorio dell'Ente;
- classificare le strade di proprietà privata diventate parte integrante del traffico pedonale e veicolare ove si è costituito giuridicamente il diritto di uso pubblico;
- identificare le strade demaniali comunali ricadenti su terreni di proprietà privata;

Rilevato che su queste strade devesi quotidianamente rispondere ad una utenza interna ed esterna in merito:

- alla fattibilità degli interventi manutentivi e/o manomissione del manto stradale,
- ai requisiti presuntivi di demanialità e costituzione di una servitù di uso pubblico per effetto di 'dicatio adpatriam',
- al rilascio di autorizzazioni e concessioni di competenza dell'ente proprietario della strada (art. 26 codice della strada),
- a contenziosi assicurativi e risarcimento del danno quale azione diretta prevista dall'art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990,
- alla possibilità di rilasciare concessioni per passi carrai alle condizioni stabilite dall'art.46 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada,
- alla possibilità di rilasciare Autorizzazioni di occupazione relative al Canone Unico , cartellonistica pubblicitaria, ecc.
- ai danni procurati da cattiva manutenzione,
- all'applicabilità dell'art. 2697 cod. civ.(onere della prova), dell'art. 905 cod. civ. (rispetto delle distanze), dell'art. 879 comma 2, c.c. rispetto delle norme relative alle distanze delle costruzioni realizzate in confine con le vie pubbliche,
- all'applicabilità dell'art. 1145, comma 1, c.c. "Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto" per cui i beni demaniali sono inusucapibili,
- alla possibile sdemanializzazione, in presenza di comportamenti positivi della P.A., inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al

suo passaggio al patrimonio disponibile,

- alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7, comma 2 n. 2) della l. 14 agosto 1971 n. 817 (contiguità funzionale – contiguità materiale),
- alla possibilità di esercizio dell'autotutela possessoria in via amministrativa iure publico, (finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente di una strada in modo da reintegrare la collettività nel godimento),
- alle distanze della strada ai fini edilizi, imposta dell'art. 1, I comma, del D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147,
- ai vincoli urbanistici sulle distanze minime a protezione del nastro stradale ex art. 33 l. n. 47 del 1985 (Opere non suscettibili di sanatoria ),
- All'applicazione delle leggi e dei regolamenti nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria,
- alla definizione del concetto di "via pubblica" di cui all'art. 1052 c.c., con il quale rientra non soltanto la strada formalmente appartenente al demanio pubblico, ma altresì quella che, ancorché sorta su suoli privati, è aperta al traffico comune,
- alla disciplina amministrativa del commercio di cui al D.Lgs. n. 114/1998 applicabile alle attività svolte su aree private in sede fissa od ambulante su aree pubbliche;

Considerato che la ricognizione straordinaria effettuata consente al Comune di disporre di un inventario che costituisce uno strumento fondamentale per migliorare la gestione e la manutenzione patrimonio stradale, nonché effettuare la programmazione degli interventi e l'ottimizzazione delle risorse. Inoltre tende a concretizzare un piano programmatico operativo ed evitare contrasti con i privati, permettendo la liceità dell'esercizio da parte dell'Ente delle varie attività, come l'esecuzione di opere di urbanizzazione conformi alla predetta destinazione e dirette a rendere le strade e le aree private compiutamente idonee all'uso pubblico;

Atteso che la ricognizione ha permesso di accertare i seguenti requisiti presuntivi dell'uso pubblico:

- passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse;
- protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli,
- accertata costituzione sulla strada di proprietà privata, di una servitù di uso pubblico, a mezzo della così detta *dicatio ad patriam*, costituitasi anche per il comportamento del proprietario che hanno messo spontaneamente ed in modo univoco il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l'effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico, ovvero attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all'usucapione,
- comportamento del Comune di Borgone Susa derivante dalla titolarità di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c.. che si costituisce mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell'"immemorabile", cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della "*dicatio ad patriam*", che si configura quando i proprietari mettono a disposizione degli uti cives, la strada,

assoggettandola all'uso collettivo, come nel caso di cui trattasi;

Preso atto altresì che:

- è stata predisposta una specifica scheda per ciascuna delle strade succitate comprensiva della loro rappresentazione in cartografia catastale, delle informazioni rilevate in sede di rilievo in sito, della zonizzazione di piano regolatore o altri strumenti urbanistici, delle servitù rilevate di fatto esistenti, ed altre informazioni;
- tutta la documentazione tecnicogiuridica è depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- al fine di accertare l'appartenenza al Comune di una strada (che in base alle risultanze delle mappe catastali risulti privata) occorre riferirsi ad una pluralità di elementi che costituiscono indici di appartenenza di una strada al demanio comunale (quanto meno nel senso che da essi, globalmente valutati, può trarsi una presunzione *iuris tantum* di demanialità):
  - l'uso pubblico, effettuato da parte di un numero indeterminato di persone, il quale, isolatamente considerato, potrebbe però anche denotare l'esistenza di una servitù di pubblico passaggio;
  - l'ubicazione della strada "nell'interno dei luoghi abitati" (art. 16 lett. B, l. 20.3.1865 n. 2248, all. F);
  - l'inclusione nella toponomastica del Comune e/o l'apposizione di numerazione civica;
  - un comportamento da parte della pubblica amministrazione che presupponga la natura pubblica della strada (ad es. cura e manutenzione) e l'assoggettamento dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento (cfr. sul punto, Corte di Cassazione 28 novembre 1988, n. 6412).
- alla stregua di tali elementi, si rileva che l'uso pubblico ultraventennale di strade che risultino catastalmente private potrebbe, da solo, non essere presupposto sufficiente per l'acquisizione al demanio comunale delle aree, indi per cui necessita considerare in concreto e caso per caso, se l'uso pubblico/utilizzo delle strade in questione sia tale da consentire di affermare la semplice sussistenza di una servitù, *rectius* di un diritto, di uso pubblico gravante sulle aree (in tal caso, le strade dovranno classificarsi alla stregua di strade vicinali, *id est*: private di uso pubblico), ovvero, se il comportamento tenuto dagli abitanti e dall'Amministrazione comunale (eventualmente insieme ad altri fattori indicati negli artt. 16 e 22 della l. n. 2248/1865 all. F, e 2, co. 6 e 7 del Codice della Strada) permetta di affermare che le strade in questione appartengano al demanio comunale ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c..
- la Legge 126/58, ora abrogata ad eccezione dell'art. 14 dal disposto contenuto dall'art. 231 del D.Lgs. 285/92, ribadì il disposto dell'art. 822 c.c. e la statuizione dell'art. 22 della Legge sui LL.PP. che rispetto alle piazze, spazi e vicoli adiacenti alle strade comunali ed aperti sul suolo pubblico pone soltanto una presunzione di demanialità, che può essere esclusa dalla prova contraria;
- la classificazione amministrativa delle strade si pone in continuità con la legislazione precedente, finalizzata, principalmente, ad individuare i soggetti sui quali incombono gli obblighi previsti dal Codice della Strada;
- a qualificare una strada come comunale non basta la sola destinazione di essa all'uso pubblico, così come non è sufficiente a far sorgere la demanialità di una strada la sola

appartenenza al Comune. Si tratta, infatti, di due elementi: uno di carattere soggettivo (il titolo di proprietà) e l'altro di carattere oggettivo e funzionale (destinazione all'uso pubblico) che necessariamente debbono sussistere per qualificare una strada fra le strade pubbliche di diritto;

- oltre l'insieme delle strade classificate amministrativamente come Comunali nel territorio sono altresì presenti strade usate da un numero indeterminato di persone, spesso poste in luoghi abitati, incluse nella toponomastica del Comune, che sono state presunte demaniali o comunali da tempi immemorabili, che non appartengono a soggetti individuabili, che sono state oggetto di recente realizzazione e comunque adibite al transito, in cui la p.a. ha adottato speciali comportamenti nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica e l'assoggettamento dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento costituiscono una funzione dichiarativa della demanialità;
- è importante chiarire quali sono gli effetti giuridici che furono prodotti dalla classificazione delle strade comunali per quanto attiene non tanto all'appartenenza del suolo stradale ad un ente pubblico o a un privato. La questione della proprietà delle strade ha suscitato nel tempo notevole interesse in dottrina e soprattutto in giurisprudenza. In dottrina è stato ad esempio affermato che qualora vi siano strade private all'interno dei centri abitati, sussiste a carico del Comune un obbligo giuridico di classificarle fra le vie comunali prima ancora di acquisirne la proprietà. Per quanto riguarda la giurisprudenza è ormai pacifico che gli elenchi delle strade comunali definitivamente approvati nei modi di legge non costituiscono titoli di proprietà, ma servono unicamente per provare la specie di strada e quindi per determinare la competenza passiva della spesa di costruzione e di manutenzione, nonché le regole di polizia stradale e non sono però capaci di effetti costitutivi, avendo la natura prettamente dichiarativa;

Visto, in merito alla procedura di approvazione, l'articolo 17 - allegato F - della Legge del 20 marzo 1865, n°2248 "Legge sui lavori pubblici" che attribuisce alla Giunta municipale il compito della formazione dell'elenco delle strade da classificarsi fra le comunali precisando, altresì, al secondo comma, che questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza Comunale ed affisso in copia all'albo Pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami. Spirato quel termine, il Consiglio Comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal Prefetto;

Vista la Legge Regione Piemonte 21 novembre 1996, n. 86 "Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni" che prevede che ai Comuni vengano delegate le funzioni di classificazione (e declassificazione) amministrativa della viabilità comunale e vicinale;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata L.R.P. che dispone:

1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.
3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 495/1992.

5. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione;

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “NUOVO CODICE DELLA STRADA” e s.m.i. ed in particolare il disposto di cui :

- all'art. 2 in ordine alla classificazione delle strade;
- all'art. 14 in ordine ai poteri e compiti degli enti proprietari delle strade;

ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., la proposta di classificazione amministrativa delle strade private d'uso pubblico e delle strade demaniali comunali ricadenti su terreni privati, all'interno del territorio del Comune di Borgone Susa, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e così definita:

- Elenco strade individuate come comunali da anni immemorabili (allegato A);
- Elenco strade individuate come private ad uso pubblico (allegato B);

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, sulla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio personale e sulla regolarità contabile da parte della responsabile dell'Area Amministrativa/finanziaria;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi:

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

#### DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., la proposta di classificazione amministrativa delle strade private d'uso pubblico e delle strade demaniali comunali ricadenti su terreni privati, all'interno del territorio del Comune di Borgone Susa, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e così definita:

- Elenco strade individuate come comunali da anni immemorabili (allegato A);
- Elenco strade individuate come private ad uso pubblico (allegato B);

3) di disporre, in esecuzione all'articolo 17 - allegato F - della Legge del 20 marzo 1865, n°2248 “Legge sui lavori pubblici” e all'art. 3, Legge Regione Piemonte 21 novembre 1996, n. 86 “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni” il deposito degli atti e la pubblicazione dell'avviso di adozione della presente deliberazione all'albo pretorio e sul sito web comunale per trenta giorni, affinché nei successivi trenta giorni chiunque possa presentare motivata opposizione.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza del precedente contestuale atto, per dar corso in modo tempestivo agli adempimenti di pubblicità prescritti;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 26, per dar corso in modo tempestivo agli adempimenti di pubblicità prescritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dott. Alberto CANE

---